

la direttiva 98/30/CE, devono essere interpretati nel senso che, al fine di valutare se una clausola contrattuale standardizzata, con cui un'impresa di approvvigionamento si riserva il diritto di modificare le spese della fornitura di gas, risponda o meno ai requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti da tali disposizioni, rilevanza essenziale rivestono, in particolare, i seguenti aspetti:

- se il contratto esponga in modo trasparente il motivo e le modalità di variazione di dette spese, di modo che il consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le modifiche eventuali di tali spese. In linea di principio, l'assenza di informazioni a tale riguardo prima della conclusione del contratto non può essere compensata dalla mera circostanza che i consumatori, nel corso dell'esecuzione del contratto, saranno informati con un preavviso ragionevole della modifica delle spese e del loro diritto di recedere dal contratto qualora non desiderino accettare detta modifica, e
- se, nelle circostanze concrete, la facoltà di recesso conferita al consumatore possa essere realmente esercitata.

Spetta al giudice del rinvio operare la suddetta valutazione, in funzione di tutte le circostanze peculiari del caso di specie, compreso l'insieme delle clausole contenute nelle condizioni generali dei contratti di consumo di cui fa parte la clausola controversa.

(¹) GU C 211 del 16.7.2011.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Ungheria) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége/Oskar Shomodi

(Causa C-254/11) (¹)

[Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri — Regolamento (CE) n. 1931/2006 — Regolamento (CE) n. 562/2006 — Durata massima del soggiorno — Regole di calcolo]

(2013/C 156/05)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége

Convenuto: Oskar Shomodi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Interpretazione degli articoli 2, lettera a), 3, paragrafo 3, e 5 del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero

locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405, pag. 1), nonché delle altre pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen — Rigetto della richiesta di ingresso nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di un paese terzo nell'ambito del regime relativo al traffico frontaliero locale, in considerazione del fatto che la durata complessiva dei singoli soggiorni effettuati dall'interessato nello Stato membro di cui trattasi nei sei mesi antecedenti alla richiesta d'ingresso controversa è risultata superiore alla durata massima autorizzata — Metodo di calcolo della durata massima del soggiorno in regime di traffico frontaliero locale

Dispositivo

- 1) Il regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen, dev'essere interpretato nel senso che al titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale accordato in forza del regime specifico istituito da tale regolamento dev'essere possibile, nei limiti previsti da detto regolamento e dall'accordo bilaterale adottato per la sua applicazione, concluso tra il paese terzo di cui egli è cittadino e lo Stato membro limitrofo, da un lato, circolare liberamente nella zona di frontiera per tre mesi se si tratta di soggiorno ininterrotto e, dall'altro, beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno di tre mesi dopo ogni interruzione del proprio soggiorno.
- 2) L'articolo 5 del regolamento n. 1931/2006 dev'essere interpretato nel senso che va inteso come interruzione del soggiorno di cui a tale articolo il passaggio, indipendentemente dalla sua frequenza, anche qualora esso avvenga più volte al giorno, della frontiera tra lo Stato membro confinante e il paese terzo in cui risiede il titolare del lasciapassare per traffico frontaliero locale, conformemente ai requisiti stabiliti dal lasciapassare stesso.

(¹) GU C 232 del 6.8.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Peter Sweetman e a./An Bord Pleanála

(Causa C-258/11) (¹)

(Ambiente — Direttiva 92/43/CEE — Articolo 6 — Conservazione degli habitat naturali — Zone speciali di conservazione — Valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto — Criteri da applicare per la valutazione della probabilità che un tale piano o progetto pregiudichi l'integrità del sito interessato — Sito di Lough Corrib — Progetto di circonvallazione N6 della città di Galway)

(2013/C 156/06)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrenti: Peter Sweetman, Ireland, Attorney General, Minister for the Environment, Heritage and Local Government

Convenuto: An Bord Pleanála

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court, Irlanda — Interpretazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto — Criteri da applicare per la valutazione della probabilità che un tale piano o progetto pregiudichino l'integrità del sito interessato — Conseguenze dell'applicazione del principio di precauzione — Costruzione di una strada il cui tracciato attraversa una zona proposta come zona di conservazione speciale

Dispositivo

L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito pregiudicherà l'integrità di tale sito se è atto a impedire il mantenimento sostenibile delle caratteristiche costitutive dello stesso, connesse alla presenza di un habitat naturale prioritario, per conservare il quale, il sito in questione è stato designato nell'elenco dei siti di importanza comunitaria conformemente alla suddetta direttiva. Ai fini di tale valutazione occorre applicare il principio di precauzione.

(¹) GU C 226 del 30.7.2011.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — The Queen, su istanza di David Edwards, Lilian Pallikaropoulos/Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

(Causa C-260/11) (¹)

(Ambiente — Convenzione di Aarhus — Direttiva 85/337/CEE — Direttiva 2003/35/CE — Articolo 10 bis — Direttiva 96/61/CE — Articolo 15 bis — Accesso alla giustizia in materia ambientale — Nozione di procedimenti giurisdizionali «non eccessivamente onerosi»)

(2013/C 156/07)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrenti: David Edwards, Lilian Pallikaropoulos, Regina

Convenuti: Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court of the United Kingdom — Interpretazione dell'art. 10 bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/25/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia — Dichiarazione della Commissione (GU L 156, pag. 17) — Interpretazione dell'art. 15 bis della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), come modificata dalla direttiva 2003/35/CE — Interpretazione dell'art. 9, n. 4, della convenzione (di Aarhus) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1) — Condanna del soccombente alle spese di causa — Nozione di spese giudiziali non «eccessivamente onerose»

Dispositivo

Il requisito secondo cui il procedimento giurisdizionale non deve essere eccessivamente oneroso, previsto dall'articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e dall'articolo 15 bis, quinto comma, della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, come modificate dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, implica che alle persone ivi contemplate non venga impedito di proporre o di proseguire un ricorso giurisdizionale rientrante nell'ambito di applicazione di tali articoli a causa dell'onere finanziario che potrebbe risultarne. Qualora un giudice nazionale sia chiamato a pronunciarsi sulla condanna alle spese di un privato rimasto soccombente, in qualità di ricorrente, in una controversia in materia ambientale o, più in generale, qualora sia tenuto, come possono esserlo i giudici del Regno Unito, a prendere posizione, in una fase anteriore del procedimento, su un'eventuale limitazione dei costi che possono essere posti a carico della parte rimasta soccombente, egli deve assicurarsi del rispetto di tale requisito tenendo conto tanto dell'interesse della persona che desidera difendere i propri diritti quanto dell'interesse generale connesso alla tutela dell'ambiente.

Nell'ambito di tale valutazione, il giudice nazionale non può basarsi unicamente sulla situazione economica dell'interessato, ma deve altresì procedere ad un'analisi oggettiva dell'importo delle spese. Peraltro, egli può tenere conto della situazione delle parti in causa, delle ragionevoli possibilità di successo del richiedente, dell'importanza della posta in gioco per il medesimo e per la tutela dell'ambiente, della complessità